



COMUNE DI GONARS

PROVINCIA DI UDINE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

ANNO 2024
N. 10 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2024-2026 E RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE. PRESA ATTO RISPETTO VALORI SOGLIA.

L'anno 2024, il giorno 20 del mese di febbraio alle ore 18:20 nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Boemo Ivan Diego	Sindaco	Presente
Stradolini Maria Cristina	Vice Sindaco	Presente
Savolet Daniela	Assessore	Presente
Savorgnan Davide	Assessore	Presente
Martelossi Irene	Assessore	Presente on line

Assiste il Vice Segretario comunale dott.ssa Elisa Zuccallo

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il dott. Ivan Diego Boemo nella sua qualità di Sindaco ed espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su questo la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

Approvazione piano triennale del fabbisogno del personale 2024-2026 e ricognizione annuale delle eccedenze di personale. Presa atto rispetto valori soglia.

Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale presentata
dal Responsabile del Servizio Finanziario

PREMESSO che:

- l'art. 2 del d.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001 prevede che: “le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali”;
- l'art. 6 comma 2 del d.lgs. 165/2001 prevede che: “allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6- ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente”;
- l'art. 6 comma 3 del d.lgs. 165/2001 prevede che: “3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente”;
- l'art. 6 comma 6 del d.lgs. 165/2001 dispone che: “Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale”;
- l'art. 33 del d.lgs.165/2001 come modificato dall'art.16, comma 1, della legge 183 /2011, dispone: “1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”;
- l'art. 89 del TUEL prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria

autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

PRESO ATTO che:

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- a norma dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;
- secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

VISTO:

- l'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 che ha previsto che le pubbliche amministrazioni con più di 50 dipendenti adottino il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e che con decreto vengano definite modalità semplificate per l'adozione del PIAO parte delle amministrazioni con meno di 50 dipendenti;
- il DPR 81/2022 che individua gli atti di programmazione assorbiti dal PIAO;
- il decreto n. 132/2022 del Ministro per la Pubblica Amministrazione emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in attuazione del comma 6 del DL 80/2021, che definisce i contenuti e lo schema tipo del PIAO, nonché le modalità semplificate per gli Enti con meno di 50 dipendenti;
- che sulla base del prima citato decreto, il Piano dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 viene assorbito nel PIAO;

CONSIDERATO che:

- il Piano dei fabbisogni è rimasto allegato obbligatorio al DUP anche se assorbito dal PIAO, infatti il principio contabile applicato alla programmazione (All. 4/1 D. Lgs. n. 118/2011) non risulta modificato all'entrata in vigore del D.L. n. 80/2021;
- che il DUP deve essere approvato congiuntamente al bilancio di previsione mentre il termine per l'adozione del PIAO è fissato nei 30 giorni successivi alla approvazione del bilancio preventivo;

RITENUTO che, in assenza di indicazioni diverse del legislatore, il Piano triennale dei fabbisogni del personale ex art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 debba essere comunque allegato al DUP e quindi approvato prima dell'adozione del bilancio preventivo e poi inserito nel PIAO;

RITENUTO di redigere il Piano triennale dei fabbisogni tenendo conto del contenuto minimo del PIAO previsto dall'art. 6 del D.M. n. 132/2022 per gli enti con meno di 50 dipendenti, indicando:

- la consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di adozione del Piano, suddiviso per inquadramento professionale;
- la capacità assunzionale dell'amministrazione, calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa;
- la programmazione delle cessazioni dal servizio, effettuata sulla base della disciplina vigente;
- la stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento, operate sulla base della digitalizzazione dei processi, delle esternalizzazioni o internalizzazioni o dismissioni di servizi, attività o funzioni;

CONSIDERATO che con il Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le “*Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche*” di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001; Decreto Registrato presso la Corte dei Conti il 9 luglio 2018 e Pubblicato in Gazzetta Ufficiale-Serie Generale n. 173 del 27 luglio 2018;

RICORDATO che:

- le Linee di indirizzo introdotte dal DM 08/05/2018 “non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e altre norme specifiche vigenti”;
- che esse prevedono il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica, inteso come contenitore che condiziona le scelte sul reclutamento in ragione dei posti disponibili e delle figure professionali ivi contemplate ma, secondo l'impostazione definita dal d.lgs. 75/2017, la nuova dotazione organica si traduce di fatto nella definizione di una dotazione di spesa potenziale massima per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale;
- con riferimento alle Regioni e agli Enti locali le linee di indirizzo chiariscono però espressamente che l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello definito dalla normativa vigente: pertanto per i Comuni mantengono efficacia le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali; le disposizioni contenute nelle linee di indirizzo ministeriali non introducono un nuovo tetto di spesa;

RICHIAMATA la L.R. 17 luglio 2015, n. 18 che definisce la disciplina organica e generale in materia di finanza locale del Friuli Venezia Giulia, intervenendo in ordine agli obiettivi di finanza pubblica;

DATO ATTO che i vincoli di finanza pubblica previsti dalla legge statale e non ricompresi nelle leggi regionali non si applicano agli Enti locali della regione Friuli Venezia Giulia, ivi compresi quelli in materia di contenimento delle spese comunque denominati (vedi circolare Direz. Centr. Auton. Locali prot. 38197/P del 30/12/2020);

RICHIAMATA la L.R. 06 novembre 2020 n. 20 che modifica alcune disposizioni della suesposta legge regionale 18/2015 con l'intento di rendere applicabile l'accordo Stato e Regione siglato il 25/02/2019;

RICHIAMATO in particolare l'articolo 3 della L.R. 20/2020 che sostituisce l'articolo 19 della L.R. 18/2015 e che alla lettera C) dispone per gli enti locali la necessità di assicurare la **sostenibilità della spesa di personale** ai sensi dell'art. 22 (*contenimento della spesa di personale*) della L.R. 18/2015, quale obbligo anche ai fini dei vincoli per il **reclutamento** e per il **contenimento della spesa di personale**;

DATO ATTO che l'art. 22 della legge regionale 18/2015, come sostituito dall'art. 6 della L.R. 20/2020, approfondisce il concetto di sostenibilità, in particolare:

- il comma 1 prevede l'obbligo per gli enti locali di assicurare la sostenibilità della spesa complessiva di personale, al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'IRAP, mantenendo la medesima entro un valore soglia;
- il comma 2 individua il **valore soglia** quale rapporto percentuale tra la spesa di personale come definita al comma 1 e la media degli accertamenti riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità; spetta alla Giunta Regionale definire il valore soglia differenziandolo per classi demografiche;
- al comma 4 si dà contezza che, ai fini dell'applicazione corretta dell'art.6, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale assegnatario di incarichi a contratto (di cui all' articolo 110 del decreto legislativo 267/2000);

RICHIAMATA la deliberazione nr. 1885 del 14/12/2020 della Giunta regionale che come previsto dall'art. 22 della legge regionale 18/2015 definisce il valore soglia di cui al comma 1 dello stesso articolo, le classi demografiche, la modulazione e differenziazione del valore soglia rispetto al valore medio per classe demografica, nonché altri aspetti relativi al parametro di sostenibilità della spesa di personale, tenendo conto delle specificità dei servizi erogati dagli enti locali del Friuli Venezia Giulia e prevedendo opportuni correttivi al calcolo del valore soglia;

RICHIAMATA la circolare prot. 38197/P del 30/12/2020 della Direzione centrale autonomie locali, esplicativa degli obblighi di finanza pubblica in vigore dall'esercizio 2021 per i Comuni del Friuli Venezia Giulia;

DATO ATTO che il valore soglia dell'indicatore di sostenibilità della spesa di personale stabilito dalla deliberazione n. 1885/2020 della Giunta Regionale è stato modificato, con decorrenza dall'esercizio finanziario 2022, dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1994 del 23/12/2021 in esito al monitoraggio relativo ai “contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche”;

CONSIDERATO che il valore soglia valido a partire dall'esercizio 2024 per il comune Gonars è il seguente (deliberazione di Giunta Regionale n. 1994/2021):

	<i>dal 01/01/2022 DGR 1994/2021</i>
Classi demografiche	Valore soglia
Comuni da 3.000 a 4.999	24,30

DATO ATTO che la deliberazione di Giunta Regionale n. 1885/2020 attribuisce un premio in termini di capacità di assunzione e conseguentemente di aumento del valore della soglia massima di spesa di personale, ai comuni che hanno una bassa incidenza degli oneri derivanti dall'indebitamento sulla spesa corrente, tale da ridurre notevolmente la rigidità della stessa;

DATO ATTO che l'indicatore 8.2 “sostenibilità del debito finanziario” del piano degli indicatori di bilancio rilevato nella bozza di bilancio 2024-2026 in corso di approvazione è il seguente:

Premialità in relazione alla sostenibilità del debito			
	2024	2025	2026
Indicatore 8.2 del Bilancio di Previsione	0,98	0,47	0,91
Incremento % del Valore Soglia	5%	5%	5%
Valore Soglia Incrementato	29,30%	29,30%	29,30%

Pertanto il Comune di Gonars può beneficiare del “premio in termini di capacità assunzionale previsto dalla TAB 3 della deliberazione della Giunta Regionale nr. 1885 del 14/12/2020 nelle misure indicate nella tabella precedente;

VISTO l'allegato A) alla presente deliberazione che riassume la dotazione organica vigente suddivisa in 5 servizi per un totale di n. 20 posti di cui n. 18 coperti e n. 2 vacanti;

DATO ATTO che al momento non sono previste né riorganizzazioni né strategie che rendano necessario ed opportuno modificare la dotazione organica esistente che, pertanto, si conferma;

DATO ATTO che la programmazione del fabbisogno di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2024 e del bilancio pluriennale;

DATO ATTO che con deliberazione giuntale n. 65 del 29.08.2023, esecutiva, ha adottato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025;

Visto il parere del Revisore Unico, pervenuto il 19/02/2024 nr.1529 allegato alla presente deliberazione;

Visto il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

propone

1. Di confermare e fare proprio tutto quanto esposto in parte narrativa;
2. Di confermare in modo specifico la dotazione organica dell'ente come esplicitata nella parte narrativa di cui all'allegato A alla presente deliberazione;
3. Di dare atto che la spesa complessiva del personale nel triennio 2024-2026 rispetta il valore soglia stabilito con deliberazione della Giunta Regionale n. 1994 del 23.12.2021 come riportato nel prospetto esplicativo allegato B) alla presente deliberazione;
4. Di dare atto che, sulla base di quanto premesso e sentiti i Responsabili di servizio, non sussistono per il triennio 2024-2026 situazioni di eccedenza secondo quanto previsto dall'art 33 del D.Lgs 165/2001.
5. Di riservarsi la possibilità di modificare ed integrare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata per gli anni 2024-2026 qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento.
6. Di inviare il contenuto del presente atto alle OO.SS di categoria ai Rappresentati sindacali interni all'Ente (RSU), nel rispetto di quanto disposto dall'art. 7, co.1, CCRL 1.8.2002;
7. Di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale del comune nella sezione “Amministrazione trasparente”;
8. Di dichiarare il presente atto, con successiva, unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 e successive modifiche e integrazioni.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione munita dei prescritti pareri;

Vista la legge regionale 24.05.2004 n° 17;

Con voti favorevoli unanimi, resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di accogliere la superiore proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente trascritta;
- 2) di dichiarare, con votazione separata, all'unanimità il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 17 della L.R. 24.05.2004 n. 17

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Gonars, 16 febbraio 2024

Il Responsabile
F.TO DOTT.SSA ELISA ZUCCALLO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Gonars, 16 febbraio 2024

Il Responsabile
F.TO DOTT.SSA ELISA ZUCCALLO

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to dott. Ivan Diego Boemo

Il Vice Segretario comunale
F.to dott.ssa Elisa Zuccallo

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio dal 21/02/2024 al 07/03/2024 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

li 21/02/2024

Il Responsabile della Pubblicazione
Elisa Ferri

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20/02/2024, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19, della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Li 20/02/2024

Il Responsabile dell'esecutività
Elisa Ferri

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li 21/02/2024

L'impiegato responsabile
Elisa Ferri

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FERRI ELISA

CODICE FISCALE: FRRLSE79B59L736H

DATA FIRMA: 21/02/2024 12:35:03

IMPRONTA: 9A6C760B25067AFDFE1355026DA608220300F9CD1DFB2B82FE69E382DB2B7122
0300F9CD1DFB2B82FE69E382DB2B71220475D3E69333181A7AA6C8C6D4CE0B2E
0475D3E69333181A7AA6C8C6D4CE0B2E1427643CAB6C6B6F253F4E3325EFC683
1427643CAB6C6B6F253F4E3325EFC6837CDF5FC9400B2328B90908F0EF98C32E

DOTAZIONE ORGANICA VIGENTE

AL 1° GENNAIO 2024

Segretario Comunale vacante

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E AFFARI GENERALI

<u>PROFILI PROFESSIONALI</u>	<u>CATEGORIA</u>	<u>CATEGORIA ECONOMICA</u>	<u>N.</u>
Esperto dei processi di controllo e gestione econo/finanz.	D	D2	1
Istruttore amministrativo/contabile	C	C6	1
Istruttore amministrativo/contabile	C	C6	1
Istruttore amministrativo/contabile	C	C1	1
Istruttore bibliotecario	C	C5	1

Totale			5
di cui vacanti			0

SERVIZIO ALLA PERSONA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

<u>PROFILI PROFESSIONALI</u>	<u>CATEGORIA</u>	<u>CATEGORIA ECONOMICA</u>	<u>N.</u>
Responsabile dei servizi	D		1
Istruttore amministrativo	C	C3	1
Esecutore amministrativo (in condivisione con il Servizio Anziani)	B	B5	1

Totale			3
di cui vacanti			1

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

<u>PROFILI PROFESSIONALI</u>	<u>CATEGORIA</u>	<u>CATEGORIA ECONOMICA</u>	<u>N.</u>
Ufficiale tenente di polizia locale	PLB	PLB1	1
Agente di polizia locale	PLA	PLA2	1

Totale			2
di cui vacanti			0

SERVIZIO TECNICO

<u>PROFILI PROFESSIONALI</u>	<u>CATEGORIA</u>	<u>CATEGORIA ECONOMICA</u>	<u>N.</u>
Specialista attività tecniche	D	D1	1
Istruttore tecnico/manutentivo	C	C4	1
Istruttore tecnico/amministrativo	C	C1	1
Istruttore tecnico/amministrativo	C	C2	1
Istruttore tecnico/manutentivo capo operaio	C	C3	1
Collaboratore tecnico	B	B7	1
Operaio specializzato	B	B8	1
Operaio specializzato/elettricista (in condivisione con il Servizio Anziani)	B	B6	1
Operatore/ausiliario dei servizi Part time 50%	A	A4	1

Totale			9
di cui vacanti			0

SERVIZIO AGLI ANZIANI

<u>PROFILI PROFESSIONALI</u>	<u>CATEGORIA</u>	<u>CATEGORIA ECONOMICA</u>	<u>N.</u>
Istruttore direttivo Posto vacante	D		1
Attualmente coperto da un dipendente di ruolo della Regione autonoma F.V.G.			
Esecutore amministrativo (in condivisione con il Servizio alla persona e attività produttive)	B	B5	1
Operaio specializzato/elettricista (in condivisione con il Servizio tecnico)	B	B6	1

Totale			1
di cui vacanti			1

TOTALE POSTI IN DOTAZIONE ORGANICA	N.	20
TOTALE POSTI COPERTI	N.	18
TOTALE POSTI VACANTI	N.	2

Febbraio 2024

VERIFICA LIMITE DI SPESA PERSONALE - DGR 1994/2021

ENTRATE STANZIAMENTI BILANCIO DI PREVISIONE 2024 E SPESE PREVISIONI 2024/2026

	2024	2025	2026	FCDE 2024	ENTRATE 2024 AL NETTO FCDE	FCDE 2025	ENTRATE 2025 AL NETTO FCDE	FCDE 2026	ENTRATE 2026 AL NETTO FCDE	soglia	Valore massimo spesa personale (24,30% del valore medio entrate)
Titolo 1	1.715.499,74	1.683.255,00	1.683.255,00								
Titolo 2	1.924.790,12	1.870.090,12	1.870.090,12								
Titolo 3	1.234.783,69	1.547.307,00	1.547.307,00								
entrate correnti	4.875.073,55	5.100.652,12	5.100.652,12	272.272,93	4.602.800,62	297.356,43	4.803.295,69	297.356,43	4.803.295,69	24,30%	1.150.960,75

Premialità in relazione alla sostenibilità del Debito

classi merito	incremento % soglia	ValOre indicatore	valore soglia rideterminato 2024	valore soglia rideterminato 2025	valore soglia rideterminato 2026
a) comuni con indicatore 8.2 BDAP inferiore a 1% (Classe A)	5%	0,98 (2024)	29,30%	29,30%	29,30%
b) comuni con indicatore 8.2 BDAP da 1% a 2,49% (Classe B)	3%	0,47 (2025)			
c) comuni con indicatore 8.2 BDAP da 2,50% a 5% (Classe C)	1,5%	0,91 (2026)			

previsioni	macroaggregato 1 + PCF 1.03.02.12	>spese convenzioni	<spese rimborsi	Totale	%	VALere Soglia Comprensivo premialità	%
2024	970.392,64		23.000,00	947.392,64	19,25%	29,30%	-10,05%
2025	990.548,37		23.000,00	967.548,37	20,14%	29,30%	-9,16%
2026	992.548,37		23.000,00	969.548,37	20,19%	29,30%	-9,11%